

UFFICIO BILANCIO DI PARTE CORRENTE E PAGAMENTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 222 del 11/11/2020

Oggetto: TRIBUTI PROVINCIALI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

IL PRESIDENTE

Premesso:

che l'art. 172, comma 1, lett. C) del testo unico D.Lgs.267/2000 prevede che vengano deliberate, per l'esercizio successivo, le aliquote e le addizionali dei propri tributi;

che la legge n. 448 del 28/12/2001, all'articolo 27, comma 8, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Verificato:

l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", secondo cui gli enti locali deliberano entro il 31/12 il bilancio di previsione per il triennio successivo;

Considerato:

che l'articolo 56, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede che le Province possano, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro

Decreto Presidenziale n. 222 del 11/11/2020 pag. 1/4

automobilistico (IPT), la cui tariffa dovrà essere determinata fino ad un massimo del trenta per cento;

che l'articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992 che ha istituito il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente prevede che tale tributo è determinato con delibera della Giunta Provinciale in misura non inferiore all'1% né superiore al 5% delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

che la Legge 147 del 2013 istituisce con l'art. 1, c. 639 l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) e con l'art. 1, c. 666 conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. L.gs. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;

che l'art.17, del Decreto Legislativo del 6 maggio 2011, n. 68 prevede, a decorrere dall'01/01/2012, che l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (RC auto), costituisce tributo proprio delle province e che l'aliquota dell'imposta, fissata al 12,5%, può essere aumentata o diminuita nella misura non superiore al 3,5%;

che l'art. 18, comma 5, dello stesso decreto prevede che, a decorrere dall'anno 2012, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato;

che il medesimo art. 18, comma 6, prevedeva che il gettito derivante dalla suddetta addizionale sarebbe stato garantito da un incremento dei trasferimenti erariali, ma l'art. 28, comma 11 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214/2011, ha soppresso tale norma di salvaguardia;

Visto che:

- a) con atto di Giunta Provinciale n. 1747/30 del 25/10/1995 il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, è stato stabilito dalla Provincia di Parma nella misura del 5%; aliquota confermata nelle successive annualità;
- b) con atto di Giunta Provinciale n. 1132 del 30/11/2006, la Provincia di Parma ha stabilito al 30% l'aumento della tariffa base dell'IPT, di cui al Decreto del Ministero delle finanze n. 435 del 27 novembre 1998; tariffa confermata nelle successive annualità;

Decreto Presidenziale n. 222 del 11/11/2020 pag. 2/4

c) con atto di Giunta Provinciale n. 540 del 18/10/2012 la Provincia di Parma ha stabilito al 16,00% la misura dell'aliquota dell'imposta RC auto; aliquota confermata nelle successive annualità;

Ritenuto di:

- a) confermare al 5%, per l'anno 2021, la misura del tributo ambientale a favore delle Province per l'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- b) confermare per l'anno 2021 l'imposta provinciale di trascrizione nella misura del 30% in aumento rispetto alla tariffa base;
- c) confermare al 16,00%, per l'anno 2021 la misura dell'aliquota dell'imposta RC auto;

Dato atto che il presente decreto è adottato entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 - 2023;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 42, comma 2, lettera f), 48 e 172, comma 1, lettera c) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto della Provincia, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 gennaio 2015 e successivamente modificato con atto dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 7 marzo 2019;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

DECRETA

di confermare, per l'anno 2021, nella misura del 5% (cinque per cento) il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, della tassa sui rifiuti stabilita dai Comuni della Provincia di Parma e di comunicare il presente decreto ai Comuni ed a tutti i soggetti interessati per gli adempimenti di rispettiva competenza;

di confermare, per l'anno 2021, nella misura del 30% (trenta per cento) l'aumento della tariffa base dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli (I.P.T.) richieste al pubblico registro automobilistico e di notificare il presente decreto all'Automobile Club

Decreto Presidenziale n. 222 del 11/11/2020 pag. 3/4

d'Italia - ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di Parma – in quanto Ente che provvede alla riscossione dell'I.P.T. per la Provincia di Parma;

di confermare, per l'anno 2021 della misura del 16,00% (sedici per cento) l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

di dare atto che la determinazione delle aliquote ed addizionali delle imposte provinciali di cui al presente provvedimento sarà allegata alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2021 - 2023;

di autorizzare la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente (ROSSI DIEGO) con firma digitale



UFFICIO BILANCIO DI PARTE CORRENTE E PAGAMENTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA
Sulla proposta n. 2669 /2020 ad oggetto:
" TRIBUTI PROVINCIALI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE "
ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere

Note:

Parma, 10/11/2020

FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Sottoscritto dal Responsabile (MENOZZI IURI) con firma digitale



SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE - ECONOMATO - SISTEMI INFORMATIVI

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 2669 / 2020 ad oggetto:

TRIBUTI PROVINCIALI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Parma, 11/11/2020

Sottoscritto dal Responsabile (MENOZZI IURI) con firma digitale